

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4334

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAFFRANCO

Istituzione del ruolo d'onore
del Corpo militare della Croce rossa italiana

Presentata il 4 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata all'estensione del ruolo d'onore, che sancisce il diritto all'avanzamento di carriera degli ufficiali collocati in congedo assoluto divenuti permanentemente inabili alle prestazioni militari a causa di mutilazioni o invalidità riportate in servizio, al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana.

Infatti, l'esclusione del predetto personale da questo istituto non trova alcuna giustificazione considerati gli alti meriti acquisiti dall'associazione nella sua partecipazione alle missioni internazionali di aiuto alle popolazioni colpite da guerre e da calamità naturali e in soccorso dei cittadini italiani vittime di gravi sciagure in ogni parte del territorio nazionale. È utile ricordare che, nel corso della XIV

legislatura, durante l'esame di proposte di legge analoghe, emerse l'esigenza di definire con esattezza i destinatari della normativa, esigenza che provvede a soddisfare la presente proposta di legge.

L'esame della proposta di legge nella XIV legislatura non andò a buon fine.

È utile, inoltre, precisare che il Senato della Repubblica, nella corrente legislatura, sta esaminando un disegno di legge del senatore Ramponi di analogo contenuto (atto Senato n. 149).

Il Corpo militare della Croce rossa italiana si è distinto per la dedizione e per l'efficacia con le quali ha saputo svolgere i suoi delicati compiti umanitari, fin dalla sua istituzione nel corso della prima guerra mondiale e ancora di più nei terribili anni del secondo conflitto mondiale. Oltre alla

partecipazione alle missioni internazionali, come ricordato in precedenza, è da considerare che gli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana intervengono direttamente e con i loro mezzi sanitari per prestare soccorso e per alleviare la situazione dei cittadini italiani

colpiti da calamità naturali in ogni parte del territorio nazionale, meritandosi ovunque il consenso, la stima e la riconoscenza delle popolazioni coinvolte. Per queste ragioni è indispensabile concedere questo riconoscimento agli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il ruolo d'onore degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana. Nel predetto ruolo sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa del Corpo militare della Croce rossa italiana che sono riconosciuti permanentemente inabili al servizio per:

a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo da ascrivere a una delle categorie previste dalla tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria da ascrivere a una delle categorie di cui alla lettera *a)*;

c) mutilazioni o invalidità riportate nel corso di interventi effettuati in occasione di catastrofi naturali ovvero nella gestione e nel superamento delle emergenze nazionali.

ART. 2.

1. Nel ruolo d'onore, gli ufficiali del Corpo militare della Croce rossa italiana possono conseguire l'avanzamento fino al grado di colonnello.

ART. 3.

1. Ai fini dell'avanzamento nel ruolo d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo militare della Croce rossa italiana si applicano le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Ai fini dell'avanzamento nel ruolo d'onore dei volontari di truppa del Corpo militare della Croce rossa italiana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 1314 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

